

FINANZIAMENTI 2021 - LINEE DI INDIRIZZO RELAZIONE

L' Istituto Regionale per le Ville Venete, istituito ai sensi della legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63 e come modificato dalla legge regionale del 24 ottobre 2019, n.43, ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, **al consolidamento e al restauro** delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla seconda parte del D. Lgs. N. 42 del 2004 e s.m.i..

Su richiesta del proprietario, l'Istituto **può concedere mutui** (art. 20 comma 1 della L.R. 63/79), garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, **anche attraverso istituti bancari**.

Sempre ai sensi della predetta Legge istitutiva, l'IRVV può concedere ulteriori tipologie di agevolazioni ai proprietari delle ville venete, e più precisamente:

- 1) **contributi in conto interessi**, destinati ad abbattere il tasso sui mutui concessi (art. 20 comma 2), anche con fondi messi a disposizione da istituti di credito;
- 2) **contributi consistente in una riduzione del debito** nella misura non superiore al **20 per cento della somma capitale mutuata** (art. 20 comma 2), avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:
 - a) interesse storico o artistico della villa;
 - b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
 - c) reddito realizzato dalla villa;
 - d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.
- 3) **contributi a fondo perduto per lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla Soprintendenza o indicati dal Consiglio di Amministrazione, per proprietari che non si avvalgano del mutuo**, nella misura massima del 30% dei lavori eseguiti (art. 20 comma 3).

Nel rispetto della norma, i bandi degli ultimi anni, scaduti il 31 ottobre 2020, hanno promosso tre diverse tipologie di finanziamento, e più precisamente:

1. un bando per l'erogazione di tradizionali mutui ammortizzabili in quindici anni per il consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete tutelate ai sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004.

La provvista messa a disposizione dall'IRVV è erogata **a tasso agevolato**, in ragione delle caratteristiche della villa, che rilevi anche per quantificare l'ammontare del mutuo oltre che la quota di cofinanziamento, comunque non superiore alla soglia di € 300.000,00.

Potranno essere finanziati fino a raggiungere un importo non superiore a € 200.000,00, fatta salva la disponibilità di bilancio dell'IRVV e l'esaurimento della graduatoria in corso. L'importo massimo della provvista che sarà messa a disposizione dall'IRVV non potrà comunque superare, nel periodo di validità del presente bando, € 300.000,00. Il limite potrà aumentare fino a € 500.000,00, nei casi di lavori eccezionali ed imprevisti sopradescritti.

Il contratto di mutuo deve prevedere l'accessibilità al pubblico della villa secondo modalità fissate, caso per caso, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi al comune nel cui territorio si trovano gli immobili.

2. un bando **aperto** a proprietari che non si avvalgano del mutuo, per erogazione di contributi a fondo perduto per lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla Soprintendenza ovvero ricompresi in alcune categorie di lavori, ritenute prioritarie, **nella misura massima del 30% dei lavori eseguiti**. L'importo di lavori ammessi a contributo non deve risultare superiore ad € 150.000,00 (con contributo massimo di € 45.000,00, entro i limiti della disciplina comunitaria cosiddetta "de minimis").

3. Un bando finalizzato ad erogare contributi a fondo perduto per il consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete tutelate danneggiate da eventi calamitosi.

Sono ammissibili a contributo opere urgenti di messa in sicurezza e conservazione, per un importo non superiore ad € 150.000,00, di cui spese tecniche nella misura non superiore al 10 % del totale.

La percentuale finanziabile può superare il 30% della spesa ammissibile, sino al massimo del 50% nel caso di istanze presentate da soggetti pubblici o di interesse pubblico, in base a specifici accordi con l'Ente interessato (art. 40 D.Lgs 42/2004).

Per tutti bandi le scadenze di presentazione delle domande e le conseguenti graduatorie erano "aperte" e i finanziamenti venivano quindi concessi in ragione delle risorse disponibili al momento della domanda.

Le risorse disponibili per finanziamenti in riferimento all'esercizio finanziario 2021, ad esclusione dell'ammontare presunto del risultato di amministrazione – parte disponibile e vincolata per mutui e contributi, che sarà determinato in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, ammontano a circa € 1.200.000,00, così suddivise:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
1270/1275 – Artt. 1,2,3,4,5	Erogazione di somme a titolo di contributo (L.R. 63/79 art.17 lettera d) artt. 18-19) e (L. 233/91 art.3, lettera c))	€ 89.450,00
1310/1315 – Artt. 1,2,3,4,5	Erogazione di mutui ipotecari (L.R. 63/79 art.17 lettera c)) e (L. 233/91 art.3, lettera a))	€ 1.115.000,00
	TOTALE	€ 1.204.450,00

In ragione della possibilità di applicazione dell'avanzo di amministrazione, nel corso dell'esercizio saranno incrementati gli stanziamenti sui capitoli sopra descritti.

Si propone pertanto, alla luce di quanto sperimentato in questi anni, di riproporre anche per l'anno 2021 le medesime tipologie di finanziamento, con alcune modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico ed operativo, mantenendo sostanzialmente inalterati i criteri vigenti.

Mira,

IL DIRETTORE
(Dott. Franco Sensini)